


LA NORMATIVA SCOLASTICA IN TEMA DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Maria Cristina Tebaldi



IL RETROTERRA COSTITUZIONALE

- ▶ La tutela dei diritti fondamentali (art. 2)
- ▶ Il principio di eguaglianza formale (art 3, c. 1)
- ▶ Il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, c. 2)
- ▶ Il diritto all'istruzione (art. 34)



UN ADEGUAMENTO CHE TARDA


- ▶ Ancora negli anni '60 l'istruzione delle persone che oggi definiamo DVA non avveniva o avveniva in scuole speciali
- ▶ Nel '71 la legge fissa il principio secondo cui la scuola «di tutti» deve aprirsi anche ai DVA però: a) sono esclusi i casi «difficili»; b) molti DVA confluiscono in classi speciali (previste ad es. dalla l. 1859/1962 istitutiva della scuola media)
- ▶ Nel '77 sono abolite le classi speciali, resta però l'esclusione dei casi «difficili»
- ▶ Nel 1987 interviene la Corte costituzionale cancellando la possibilità di escludere i casi «difficili»
- ▶ L'inclusione dei DVA è a questo punto garantita e verrà sviluppata con la l. n. 104 del 1992. Ci vorranno però ancora diversi anni per far emergere i bisogni degli studenti con DSA o più in generale con BES

UNA DECISIONE FONDAMENTALE

Con la **sentenza n. 215 del 1987** la Corte costituzionale ha stabilito che in *nessun caso* un disabile può essere escluso dalla scuola. Una studentessa diciottenne disabile non era stata ammessa a ripetere l'anno perché la scuola (un istituto professionale) l'aveva ritenuto «non utile». La Corte ha stabilito che la frequenza alla scuola va *assicurata* ai portatori handicap perché la scuola è aperta a *tutti* (art. 34) ed è in gioco un diritto fondamentale (art. 2) essenziale per il pieno sviluppo della persona (art. 3, c. 2)

L'AVVIO E L'ESTENSIONE DELLA TUTELA

Dopo la Costituzione e la sentenza della Corte 215/1987 si è progressivamente sviluppata una tutela ad hoc di quelli che oggi definiamo studenti con bisogni educativi speciali



PARTE I L'INCLUSIONE-INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI DVA



LE FONTI

- ▶ La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). In particolare gli artt. 12, 13, 14, 15 e 16
- ▶ Il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità)

LE INDICAZIONI MINISTERIALI

- ▶ Le linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009)
- ▶ L'ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001. In particolare l'art. 15



LA CERTIFICAZIONE

- ▶ E' DVA lo studente certificato come tale
- ▶ **Procedimento di certificazione:**

La famiglia
chiede
la certificazione
all'INPS-ASL*



La
commissione
medica
decide

Richiesta
accolta

Richiesta
respinta

Stato di
handicap

Stato di
handicap grave
art. 3 c. 3, l. 104

Nella certificazione è indicata la sua «durata» (alla scadenza, la procedura va rinnovata)

* Il decreto n. 66 prevede la competenza dell'INPS ma la sua entrata in vigore è stata differita dall'ultima legge di bilancio al primo settembre 2019

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- ▶ La legge prevede che la certificazione sia accompagnata da un **profilo di funzionamento** - pdf (fino al d. n. 66 era previsto che fosse accompagnata dalla **diagnosi funzionale**): art. 12, c. 5, l. 104, come modificato dal d. n. 66 con entrata in vigore prevista il primo gennaio 2019 ma poi differita dall'ultima l. di bilancio n. 145/2018 al primo settembre 2019
- ▶ Il pdf va »aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione» (art. 5 decreto n. 66)




PROFILO DEGLI STUDENTI DVA

- ▶ Al di là della distinzione tra stato di handicap e stato di handicap grave, i disabili certificati, che sono più del 3% degli studenti, per 2/3 maschi (*Report Istat 2019 sull'inclusione scolastica 2017-2018*), costituiscono un insieme assai eterogeneo
- ▶ Possiamo anzitutto distinguere: disabilità fisica; disabilità sensoriale; disabilità psichica (in alcuni casi vi può essere co-morbilità)

I DISABILI PSICHICI

- ▶ La categoria più numerosa è quella dei disabili (solo o anche) psichici: sono oltre il 90% del totale (*Report Istat cit.*)
- ▶ Tra i disabili psichici troviamo studenti con problemi e bisogni molto diversi: cognitivi, comportamentali, relazionali...
- ▶ E' molto rilevante ad esempio la distinzione tra quelli con QI nella norma (o superiore) e quelli con «ritardo»
- ▶ Ci sono poi disabili con esigenze particolarissime come gli affetti da disturbi dello spettro autistico

UNA CATEGORIA IN CRESCITA NUMERICA





EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE L'ASSEGNAZIONE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO

- ▶ Ricevuta la certificazione, la scuola deve procedere alla registrazione su apposita piattaforma (RI.BES nell'AT MB, DAD@ nell'AT MI ecc.)
- ▶ Effettuata la registrazione dopo una serie di passaggi la scuola assegna al caso il docente di sostegno
- ▶ Sulla base della certificazione la famiglia può ottenere anche l'assegnazione di un educatore o di un assistente alla comunicazione in caso di handicap sensoriale

Certificazione



**Registrazione
su piattaforma**



**Assegnazione
docente di sostegno**

Assegnazione dell'educatore / assistente alla comunicazione

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

- ▶ Di regola ha la specializzazione. Tuttavia «l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati» (art. 14 l. 104). Secondo i dati più recenti riferiti all'anno 2017-2018 i non specializzati erano circa 1/3 del totale (*Report Istat 2019 cit.*)
- ▶ Segue lo studente per il previsto numero di ore collaborando con i docenti curricolari secondo quanto indicato dal PEI
- ▶ Peraltro è «sulla classe»: «i docenti di sostegno assumono la contitolarità ... delle classi in cui operano» (art. 13, c. 6, l. 104). Conseguenze

DOCENTI DI SOSTEGNO E ALTRE FIGURE EDUCATIVE SUL CASO

- ▶ La l. 104 (art. 13, c. 39) prevede che gli studenti disabili siano seguiti da docenti specializzati, ossia dai docenti di sostegno, nonché da educatori e assistenti alla comunicazione
- ▶ Sono figure da tenere distinte. In particolare il docente di sostegno ha una posizione diversa rispetto all'educatore o all'assistente alla comunicazione perché questi ultimi non sono «docenti»

L'educatore e l'assistente alla comunicazione seguono lo studente a scuola e/o a casa rapportandosi da un lato con la comunità scolastica e dall'altro con l'ente da cui dipendono e i servizi sociali

- ▶ Inoltre, mentre la presenza del docente di sostegno è obbligatoria quella dell'educatore e dell'assistente alla comunicazione è eventuale

QUANTE ORE DI SOSTEGNO

- ▶ In linea di principio il numero delle ore di sostegno dipende dalle peculiarità di ciascun caso. Se la certificazione parla di handicap grave le ore dovrebbero essere di più.
- ▶ In concreto per ogni caso registrato sulla piattaforma la scuola «chiede» un certo numero di ore. Su tale base l'Ufficio scolastico prevede per ciascuna scuola un monte-ore totale di sostegno. Infine la scuola ripartisce le ore assegnate tra i diversi casi. Esempio:

RI.BES scuola: si chiedono 18 ore per lo studente A e 9 per lo studente B

L'Ufficio scolastico assegna 18 ore

La scuola assegna 12 ore allo studente A e 6 allo studente B

RAPPORTO TRA LE ORE E IL NUMERO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO

- ▶ Secondo il *Report Istat* cit. ci sono circa 1,5 DVA per docente di sostegno
- ▶ Il numero di ore per caso è più alto nella primaria, dove si ha una media di 15 ore di sostegno per studente (*Report Istat* cit.). Nella secondaria di secondo grado si può arrivare a meno di 10
- ▶ Di regola si fa riferimento alla «cattedra» (22 ore nella primaria, 18 nella secondaria) e si assegna un numero di ore pari o inferiore (spesso il 50%) a seconda della gravità. Il monte ore va indicato e giustificato nel PEI. Se c'è in classe un educatore/assistente alla comunicazione, se ne tiene conto nel determinare le ore di sostegno

C'è il diritto ad avere un dato numero di ore?



Corte costituzionale 80/2010: il legislatore non può prevedere vincoli al numero delle ore di sostegno per esigenze di risparmio (in concreto venne annullata la disposizione della Finanziaria per il 2008 che imponeva di non superare il rapporto di un docente di sostegno per due disabili)

- ▶ Secondo la giurisprudenza il numero delle ore di sostegno deve essere «congruo» alle necessità del caso. Ci sono a riguardo controversie (dal *Report Istat 2019* cit. risulta che il 5% delle famiglie ha fatto ricorso in Tribunale per avere «più ore»)
- ▶ In alcuni casi di particolare gravità i tribunali hanno ritenuto necessario un numero di ore pari a quelle di frequenza scolastica (cfr. TAR Toscana n. 54/2014)



EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE: LA REDAZIONE DEL PEI



Tutti gli studenti certificati come DVA devono avere un PEI (art. 12 l. 104)

La redazione del PEI si sviluppa all'inizio dell'anno scolastico (art. 7 decreto n. 66) attraverso un procedimento che deve concludersi nei primi mesi dell'anno (il PTOF potrebbe precisare la data limite, in molte scuole è il 30/11); ma la mancanza del docente di sostegno potrebbe giustificare un ritardo

DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DEL PEI

Analisi del pdf (o della diagnosi funzionale) che è «documento propedeutico» (art. 5 d. 66). Se c'è un progetto individuale ex l. 328 va considerato



Osservazione del caso. Costruzione della «rete» con la famiglia, chi ha in cura lo studente, i servizi che lo assistono ecc.



Redazione di una bozza di PEI. Condivisione della stessa con la rete (art. 7 d. 66)



Approvazione. »Il PEI è approvato dai docenti contitolari o dal c. d. c.» (art. 7 d. 66)

Il PEI «è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni» (art. 7 d. 66)

DUE TIPI DI PEI (solo per la secondaria di secondo grado)

Art. 15 ordinanza n. 90/2001

A obiettivi minimi

- ▶ *Definizione:* gli obiettivi sono gli stessi previsti per la classe (con eventuali riduzioni per alcune materie)
- ▶ *Quando lo si adotta?* In tutti i casi, salvo che non si debba ricorrere a una programmazione differenziata
- ▶ *Conseguenze sul valore del titolo di studio:* nessuna
- ▶ *Peculiarità procedimento:* nessuna

Con programmazione differenziata

- ▶ *Definizione:* gli obiettivi *non* sono gli stessi previsti per la classe; sono invece definiti sulla base delle peculiarità del caso
- ▶ *Quando lo si adotta?* Quando la disabilità impedisce allo studente di seguire una programmazione a obiettivi minimi (esempio: «ritardo» mentale)
- ▶ *Conseguenze sul valore del titolo di studio:* lo studente alla fine del percorso ottiene un mero attestato di frequenza
- ▶ *Peculiarità procedimento:* la famiglia può rifiutare; in tal caso gli obiettivi del PEI dovranno essere gli stessi previsti per la classe

In ogni tempo si può passare da una programmazione a obiettivi minimi a una differenziata e viceversa


IL GLHO

- ▶ Il GLH Operativo (GLHO) è riferito al singolo studente DVA
- ▶ Viene convocato quando, al di là dei contatti propri della rete, è utile un incontro di tutte le risorse interne e esterne alla scuola rilevanti per la gestione del caso, ossia il docente di sostegno, l'educatore e l'assistente alla comunicazione, i familiari dello studente, i professionisti che seguono lo studente all'esterno della scuola (servizi sanitari; servizi sociali), eventualmente il docente coordinatore della classe e alcuni docenti curricolari e altre figure rilevanti

QUANDO SI CONVOCA IL GLHO

La convocazione si lega ai processi di redazione e attuazione del PEI

La direttiva del 2012 sui BES lo prevede nella fase di redazione; ma può essere utile convocarlo anche in passaggi delicati o di verifica del percorso di attuazione



PARTE II

L'INCLUSIONE-INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI CON DSA



LE FONTI E LE INDICAZIONI MINISTERIALI

- ▶ Legge n. 170 del 2010: *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*
- ▶ *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento* (allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011)
- ▶ Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 in tema di diagnosi

CHI E' LO STUDENTE CON DSA

L'art. 1 della legge n. 170 indica come disturbi specifici di apprendimento:

la **dislessia**-F81.0 («difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura»)

la **disgrafia**-F81.8 («difficoltà nella realizzazione grafica»)

la **disortografia**-F81.1 («difficoltà nei processi linguistici di transcodifica»)

la **discalculia**-F81.2 («difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri»)


SEGUE

E' studente con DSA lo studente con uno o più dei disturbi di cui sopra (art. 1). Nell'anno 2016-2017 gli studenti con DSA erano nella secondaria circa il 5%, con numeri in forte crescita. Categoria prevalente: dislessici (quasi il 50%: Miur)

La presenza di altri disturbi - ad esempio: ADHD - non fa venire meno la qualifica dello studente come con DSA (Linee guida 1.4) a meno che tali disturbi non portino a certificarlo come DVA

UNA CATEGORIA IN CRESCITA NUMERICA

DSA in migliaia
dati Miur



2014-2015

2015-2016

2016-2017

LA CERTIFICAZIONE. QUANDO?

- ▶ E' con DSA lo studente diagnosticato come tale da una struttura abilitata (art. 3 l. 170)
- ▶ La certificazione può intervenire in ogni tempo. Di regola comunque la certificazione di DSA non è presente all'inizio del percorso scolastico, come è invece non di rado quella di DVA
- ▶ Tra l'altro, la nota ministeriale del 3/4/2019 sui BES ricorda che «secondo i parametri della *Consensus Conference* del 6-7 dicembre 2010, la certificazione dei DSA non può essere rilasciata prima del termine del secondo anno della scuola primaria»

PROCEDIMENTO DI DIAGNOSI - CERTIFICAZIONE

La famiglia si rivolge a una struttura pubblica o accreditata del SSN

La struttura, se ravvisa le condizioni, diagnostica un DSA (art. 3 l. 170) codice ICD10 - F81 (Accordo cit.)

Screening nella scuola: «per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà [in ipotesi riconducibili all'area dei DSA], la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia» (art. 3 l. 170). Per l'attività di osservazione vedasi Linee guida 2.1

Sono accreditati dalle regioni i soggetti con i requisiti di cui all'art. 2 dell'Accordo cit.

EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE

- ▶ L'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative (art. 5 l. 170)

Strumenti compensativi: «strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria» (ad es.: la sintesi vocale che trasforma la lettura in ascolto, il registratore che consente di non prendere appunti, il programma di scrittura con correttore ortografico, la calcolatrice): Linee guida 3

Misure dispensative: «interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento» (ad es.: dispensa dalla lettura ad alta voce di lunghi brani o da alcune parti di una verifica): Linee guida 3

- ▶ Tali misure di regola confluiscono in un piano individuale - PDP - nella prassi approvato con un procedimento analogo a quello seguito per il PEI
- ▶ Agli studenti con DSA «sono garantite ... adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato» (art. 5. l. 170)



PARTE III

GLI STUDENTI CON BES

LE FONTI

- ▶ La legge come si è visto individua le categorie degli studenti DVA e con DSA, con la relativa tutela; essa non fa invece riferimento specifico a un insieme più ampio di studenti con BES
- ▶ Si trova però enunciato nella legge il principio di personalizzazione (funzionale alla valorizzazione di tutti nel rispetto delle differenze). Si veda tra l'altro la l. delega n. 53/2003 e i relativi decreti attuativi
- ▶ Nella legge n. 107/2015, inoltre, a proposito della definizione dell'organico dell'autonomia si indica tra gli obiettivi il potenziamento dell'inclusione e del diritto allo studio «degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati» (art. 1, c. 7, lett. l)

LE INDICAZIONI MINISTERIALI

Agli studenti con BES fanno riferimento alcuni atti ministeriali:

la **direttiva 27/12/2012**: «Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali ecc.»

la **circolare ministeriale n. 8 del 6/3/2013** riguardante la cit. direttiva

la **nota del 22/11/2013** con ulteriori indicazioni operative


le ***Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*** (2014)

la **nota del 3/4/2019** con chiarimenti sempre a proposito dei BES

STUDENTI CON BES: UN INSIEME COMPLESSO

STUDENTI CON BES

- ▶ Tre categorie base



STUDENTI CON BES NON DVA E NON DSA

- ▶ Ulteriori distinzioni



Es.: ADHD (1% studenti);
borderline cognitivo (2,5%
studenti) (fonte: Miur)

Categoria identificata
come con BES dalla cit.
nota del 2019

Le citate Linee guida per
gli alunni stranieri danno
rilievo in particolare alla
categoria dei neo-arrivati
(NAI), ma prevedono in
generale attenzione per
tutti gli alunni stranieri
con problemi linguistici

PREVISIONE DEL PDP ANCHE PER GLI STUDENTI BES NON DVA E NON DSA

- ▶ In analogia con quanto previsto per gli studenti DVA e per quelli con DSA anche per gli altri BES la tutela di regola passa attraverso un PDP
- ▶ Va peraltro osservato che, da ultimo, la nota del 2019 dispone che nella scuola dell'infanzia sarebbe »opportuno« evitare il PDP

DALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI STUDENTI CON BES (NON DVA E NON DSA) AL PDP

► Come si arriva al PDP?

Elementi che possono indurre a ravvisare in uno studente dei BES



Il consiglio di classe adotta il PDP

diagnosi

segnalazione
servizi sociali

autonoma
valutazione
scolastica



PARTE IV
RILEVANZA GIURIDICA
DELLA PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA

LA PROGRAMMAZIONE VINCOLA

- ▶ La programmazione individuale deve essere rispettata (se non risulta adeguata la si modifica)
- ▶ Se essa non viene rispettata, tra l'altro, l'eventuale «non ammissione» potrebbe essere illegittima. Sul punto ci sono pronunce «severe» (cfr. TAR Liguria 1178/2012; TAR Toscana 1719/2012) e altre che invece in casi particolari ritengono ammissibile la bocciatura anche in presenza di una parziale non attuazione (da ultimo TAR Lombardia 857/2018)

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The text is centered in the white space between these shapes.

PARTE V
STRUMENTI GENERALI DELLA SCUOLA
PER L'INCLUSIONE: IL GLI e IL PAI



IL GLI



- ▶ Con la circolare n. 8 cit. il GLHI previsto dalla l. 104 ha assunto la denominazione di GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) e i suoi compiti sono stati estesi «alle problematiche relative a tutti i BES»
- ▶ Ogni scuola deve avere un GLI (art. 15 l. 104 come ridefinito dal decreto 66). Il GLI è luogo di monitoraggio e confronto in ordine a ciò che la scuola fa in materia di inclusione esso inoltre formula proposte in ordine al PAI (circolare n. 8). Il PTOF può dare indicazioni circa il GLI (ad esempio: con quale frequenza va convocato)

COMPOSIZIONE DEL GLI

Né la l. 104 né la circolare indicano precisamente la composizione del GLI. L'idea di fondo è che debba raccogliere tutte le risorse interne e esterne alla scuola utili rispetto ai suoi compiti

L'art. 15, c. 8, della l. 104 dà comunque un'indicazione di massima:

fanno parte del GLI


- (a) **Il dirigente**
- (b) **i docenti di sostegno (tra cui il referente)**
- (c) **(alcuni) docenti curricolari (es. i coordinatori di classe; il referente per i BES)**
- (d) **personale delle ASL**

offrono consulenza e supporto all'attività del GLI

- (e) **studenti e genitori**
- (f) **associazioni**

GLI E GLHO

- ▶ Il GLHO può anche essere considerato un GLI ristretto e riferito al singolo caso



IL PAI

- ▶ Il PAI - Piano per l'inclusione - è previsto oggi dall'art. 8 del decreto n. 66
- ▶ In base all'art. 8 cit. ogni scuola deve avere un PAI che va predisposto annualmente
- ▶ Il PAI, atto interno finalizzato all'auto-conoscenza e alla pianificazione (come lo definisce la nota Miur del 27/6/2013), definisce le risorse per l'inclusione e il loro utilizzo ai fini del suo innalzamento. In concreto nel RI.BES o in altra piattaforma equivalente esiste un apposito format da riempire con diversi, specifici elementi

UN SISTEMA COMPLESSO

Vi sono molteplici rapporti tra il GLI e il PAI



Questa presentazione può essere scaricata dal sito del CTI Monza Brianza. Utilizzando il link sotto indicato si accede alla **piattaforma operativa** del corso che consente anche di partecipare al **Forum**

<https://cts.ctimonzabrianza.it/gruppi/claroline/course/index.php?cid=BES19>